



Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 2241 DEL 02/12/2021

OGGETTO: Sospensione cautelare dal servizio del dipendente matricola n. 167 - art. 61 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, in particolare gli artt. 6, 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57;
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
- il Regolamento per i Procedimenti Disciplinari approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.7 del 08.01.2013 e modificato con deliberazione presidenziale n. 154 del 09.06.2017;

Vista

- la comunicazione prot. 26624 di data 29.11.2021 con la quale il dipendente in questione comunicava l'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare e la nomina del legale difensore avv. Angelo Leone del foro di Benevento;
- la comunicazione protocollo l'informazione sull'azione penale pervenuta in data 30/11/2021, ed acquisita in pari data al n.0026796 del protocollo generale dell'Ente, a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento con la quale si segnala che, nei confronti del dipendente a tempo indeterminato di questo Ente con matricola n. 167, in data 24/11/2021 è stata eseguita ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Benevento;

Letto l'art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che disciplina i rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale;

Visto l'art. 61 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018 che, in tema di “*Sospensione cautelare in caso di procedimento penale*”, testualmente recita:

- comma 1: “*Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato*

restrittivo della libertà.”;

- comma 7: *“Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.”;*

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorrono gli estremi per l'applicazione della sospensione cautelare in caso di procedimento penale così come disciplinato dall'art. 61, comma 1, del sopracitato CCNL;

Dato atto che l'Amministrazione Provinciale si riserva, successivamente all'acquisizione di ulteriori e diverse notizie fornite dagli organi inquirenti e giudicanti la modifica della presente determinazione;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione.” con la quale è stato approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
- la deliberazione n. 165 del 01.07.2021 con la quale è stato approvato un riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente, dal quale risulta che il Servizio Gestione Giuridica del Personale rimane di diretta responsabilità del Segretario Generale;

Richiamati:

- il Decreto Presidenziale n. 29 del 16/11/2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- il Decreto Presidenziale n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

DETERMINA

1. **DI PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 61, comma 1, del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali e della normativa sopra richiamata e nelle more dell'avvio del procedimento disciplinare, alla sospensione cautelare dal servizio del dipendente matricola n. 167, a decorrere dal 24.11.2021 e per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà, fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti.
2. **Di DARE ATTO CHE** la misura cautelare della sospensione d'ufficio potrà essere rettificata a seguito di modifiche dei provvedimenti su cui la presente si basa che dovessero pervenire da parte dell'Autorità Giudiziaria, fermo restando le eventuali decisioni che questa Amministrazione si riserva di intraprendere durante e/o all'esito del procedimento disciplinare;
3. **DI DARE ATTO** che al dipendente sospeso dal servizio sarà corrisposta una indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale d'anzianità, ove spettanti, ai sensi dell'art. 61, comma 7, del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali.
4. **DI PRECISARE** che:
 - nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento pronunciato con la formula "*Il fatto non sussiste*" o "*l'imputato non ha commesso*" oppure non costituisce "*illecito penale*" o altra formulazione analoga, quanto corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo d'indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità connesse alla presenza in servizio o prestazioni di carattere straordinario;
 - che la sospensione perderà efficacia se per il fatto, successivamente, sarà pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato;
5. **DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE** l'Amministrazione ha attivato procedimento disciplinare teso ad accertare eventuali responsabilità disciplinari connesse al procedimento penale.
6. **DI DISPORRE**
 - la comunicazione del presente provvedimento al dipendente, mediante notifica al domicilio,
 - la comunicazione al servizio gestione economico-stipendiale del personale per l'adozione degli adempimenti di competenza.
7. **DI DARE ATTO** che:
 - il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
 - in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
 - la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Carla Carpentieri
L'Istruttore Amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)

